



AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
PIAZZA MARINA, 4
00195 - ROMA
P.I. 07281771001

RESPONSABILITA' LEGALE CANTIERI CIG _____

LA COMPAGNIA	

DURATA DEL CONTRATTO	
DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	24 MESI

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società/Assicuratori	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
Broker	La European Broker Srl. al quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione
Premio lordo	La somma, compresi tutti gli oneri fiscali, le imposte e la remunerazione del Broker, dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essaprestate a termini della presente assicurazione
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Coassicurazione	Ripartizione fra più assicuratori, in quote determinate, del rischio assicurato con un unico Contratto di assicurazione (art. 1911 cc)
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Richiesta di risarcimento	La comunicazione con la quale il terzo notifica all'assicurato di ritenerlo responsabile dei danni cagionati da un fatto previsto dalla polizza, oppure avanza formale richiesta per tali danni. Ai fini di questa assicurazione tutte le comunicazioni e richieste derivanti da unico evento o da una stessa causa sono considerate come un'unica richiesta di risarcimento.
Danno	Il pregiudizio economico addebitato all'Assicurato in conseguenza di un fatto che abbia cagionato la morte, lesioni personali o danni a cose
Cose	Sia i beni materiali, compresi i veicoli iscritti al PRA, sia gli animali
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Massimale	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni acose di loro proprietà
Scoperto	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

ATTIVITÀ E DESCRIZIONE DEL RISCHIO (a titolo esemplificativo ma non limitativo)

Responsabilità Legale derivante ai Cantieri di A.I.D. Agenzia Industrie Difesa durante la giacenza per lavori su navi di tipologia diversa.

CLAUSOLA MISURE RESTRITTIVE (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun Assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'Assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell' Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

SEZIONE 1 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 – VARIAZIONI DEL RISCHIO E RELATIVE DICHIARAZIONI - BUONAFEDE

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 CODICE CIVILE, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia, l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati e siano state rilasciate in buona fede.

ART. 2 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 3 – REVISIONE DEL PREZZO

Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previste al comma 2 dell'Art. 1 - "*Variazioni del rischio e relative dichiarazioni*", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società, per i sinistri non ancora pagati il tutto al netto degli scoperti e franchigie contrattuali, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente comprese le eventuali regolazioni per il medesimo periodo di oltre il 150%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 36/2023, la revisione del prezzo.

Il Contraente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza utile; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il nuovo premio nei termini di cui all'art. 7 "*Pagamento del premio e decorrenza della garanzia*". La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio contemplata dal comma 3 dell'Art.1 - "*Variazioni del rischio e relative dichiarazioni*" sia essa richiesta dal Contraente o dalla Società.

ART. 4 - RECESSO

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate. Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze: le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre 90 giorni dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sempre che non sia intervenuto un accordo di revisione del prezzo con le modalità di cui all'art.3 che precede. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente. La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la

Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Recesso per aggravamento del rischio o eccessiva sinistrosità: dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 3 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR, oppure posta elettronica certificata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

Recesso per diminuzione del rischio: dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 3 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Recesso annuale: il Contraente e l'Impresa hanno la facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

ART. 5 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Si precisa che nel caso di esistenza di altre assicurazioni stipulate dal Contraente o da altri per suo conto, sugli stessi beni e/o per gli stessi rischi, la presente polizza risulterà operante per tutto quanto non indennizzato da tali altre assicurazioni.

ART. 6 – EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA

Il contratto ha durata di 24 mesi dalle ore 24:00 del e scade alle ore 24:00 del con esclusione del tacito rinnovo. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal al e successivamente, sarà da corrispondere al di ogni annualità.

A patto che non si sia stato il Contraente ad avvalersi della facoltà di recesso, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente da inoltrarsi alla Società entro 20 gg. dalla scadenza, per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale stessa, al fine di procedere all'espletamento di nuova gara.

Nel caso in cui il Contraente voglia esercitare la facoltà di rinnovo dovrà farne richiesta alla Società mediante PEC, entro 30 giorni dalla scadenza annuale; la Società ha obbligo di riscontrare la richiesta nei 10 giorni successivi, sia in caso di accettazione che di rifiuto a prestare il rinnovo.

Le Parti inoltre hanno la facoltà di recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia, mediante PEC, inviata almeno 120 giorni prima della data di scadenza.

Si conviene infine che alla scadenza del contratto o in caso di rescissione per sinistro, al Contraente spetterà la facoltà di chiedere una proroga di almeno 180 giorni, al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura gara. Tale proroga sarà obbligatoriamente concessa dalla Società previo pagamento di un premio addizionale pro-rata.

ART. 7 – PAGAMENTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 del CODICE CIVILE, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00

del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Società, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla decorrenza stessa. Se il Contraente non paga la rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60^{mo} giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Le rate successive potranno essere pagate dal Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo; se il Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60^{mo} giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e sme il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

ART. 8 - INFORMATIVA SUI SINISTRI

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente, per il tramite del Broker, dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico Excel.

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- ▣ Data di accadimento;
- ▣ Numerazione attribuita alla pratica;
- ▣ sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
- ▣ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- ▣ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- ▣ sinistri senza seguito;
- ▣ sinistri respinti.

Si precisa in proposito che:

I predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni da ciascuna scadenza annuale, anche in assenza di formale richiesta scritta del contraente e/o del Broker;

In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;

L'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

ART. 9 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 10 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagata se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART.11 – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro

però, i Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli Incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante, un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla polizza, a ciascun avente diritto.

ART. 12 - COASSICURAZIONE E DELEGA (SE APPLICABILE)

In deroga all'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

ART. 13 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 14- FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi della normativa vigente, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

ART. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 16 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.

ART. 17 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una sola delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse si devono interpretare in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal

Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione.

ART. 18 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione tra Società e Contraente deve avvenire per iscritto, a mezzo PEC, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax.

ART. 19 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In ottemperanza all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, la Stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'Intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
2. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie tra le parti, nell'esecuzione dell'appalto oggetto del contratto, vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto s'intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile, da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. alle Parti inadempienti.
3. L'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale a causa dell'inadempimento di una delle parti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

ART. 20 - CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma della D. Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo European Brokers Assicurazioni Srl con sede a Roma in Via Ludovisi, 16 - C.F. e P.I. 01805380563.

Si conviene che tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti tramite il Broker e in particolare:

- ☒ il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;
- ☒ è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;
- ☒ la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- ☒ ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;
- ☒ le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;
- ☒ la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;
- ☒ le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell'Ente Contraente verranno da questo trattenute all'atto del perfezionamento;
- ☒ le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;

- ☞ il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
- ☞ la Società incarica il Broker dell'esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l'avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell'importo del premio comunicato che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso;
- ☞ il Broker comunicherà inoltre tramite PEC, telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell'importo del premio che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Nell'eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;
- ☞ in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore;
- ☞ la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.
- ☞ la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
- ☞ La Società accorda al Broker la facoltà di riscuotere i premi (ex art.118 comma 2 del D. Lgs 209/2005) e a versare i premi riscossi al netto delle provvigioni (ex art. 54 Reg. Isvap n. 5 del 16.10.2006 modificato dal Provvedimento Isvap n. 2720 del 02.07.2009).

Al Broker verranno retrocesse provvigioni – che restano ad esclusivo carico dell'Agenzia e/o dell'Impresa aggiudicataria - del 1% calcolate sui premi imponibili.

ART. 21 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si informa che dei dati in possesso della Amministrazione non verrà fatto trattamento diverso da quello previsto per le finalità istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.

Rimane depositato agli atti di questa Amministrazione il modulo relativo all'informativa a persone fisiche/giuridiche per i fornitori ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 sottoscritto per presa visione dalla Compagnia.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ LEGALE CANTIERI

Art. 2.1 - RISCHI ASSICURATI

1. — Sono a rischio della Società le perdite e i danni che colpiscono la nave assicurata per tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, pirateria, saccheggio ed in genere per tutti gli accidenti della navigazione.

Sono anche a rischio della Società le perdite ed i danni alla nave derivanti da negligenza od imperizia del Comandante o dell'equipaggio o dei piloti, o derivanti da qualunque vizio occulto della nave, a meno che la Società provi che il vizio poteva essere scoperto dall'Assicurato con la normale diligenza. La Società risponde altresì delle perdite e dei danni alla nave dipendenti da accidenti nelle operazioni di imbarco, sbarco o manipolazione del carico, da rifornimento di combustibile, da scoppio di caldaie e rottura di assi.

2. - La Società risponde dei rischi coperti dalla presente polizza, si trovi la nave assicurata in porto od in navigazione, in darsena, in bacino di carenaggio, anche galleggiante, o su scalo di alaggio, in ogni tempo ed in ogni luogo, in ogni circostanza, servizio o traffico, comunque e dovunque questi si svolgano, con facoltà di navigare con propulsione meccanica od a vela, con o senza piloti, di rimorchiare od assistere navi od altri galleggianti, in qualunque situazione, di farsi rimorchiare e di fare viaggi di prova.

3. — L'assicurazione resterà in vigore anche in caso di violazione delle condizioni di polizza, generali o particolari, o aggiunte, relativamente al carico, al traffico, alla località o data di partenza, purché l'Assicurato dia avviso di tale violazione alla Società appena ne sia venuto a conoscenza, e venga dallo stesso accettato il soprapremio correlativamente richiesto.

4. - La Società risponde inoltre, a pro rata della somma assicurata ed entro i limiti di questa, delle indennità risultanti a carico della nave assicurata per urto con altra nave o con aeromobile ovvero contro qualsiasi corpo fisso o galleggiante, o per incendio, nonché delle spese fatte con la sua autorizzazione per resistere alle domande dei terzi danneggiati. La Società pagherà l'indennità a carico della nave sottoduzione di una franchigia di € 5.000,00. Nel caso però che l'ammontare complessivo di tale indennità e delle spese di cui al primo comma del presente articolo risultasse inferiore alle € 50.000,00 la Società pagherà i nove decimi dell'ammontare stesso.

Uno stesso avvenimento che dia luogo a più reclami di terzi formerà oggetto di un solo regolamento di indennità.

Alla cauzione occorrente per liberare la nave da sequestro impostole per le responsabilità sopra indicate, dovrà provvedere l'Assicurato d'accordo con la Società.

Questo articolo trova applicazione anche se l'oggetto danneggiato dall'urto o dall'incendio, di cui sia responsabile la nave assicurata, appartiene allo stesso proprietario di questa.

Art. 2.2 - RISCHI ESCLUSI

5. — La Società non risponde:

- a) dei danni allo scafo ed alla macchina imputabili a mancanza di diligenza nella necessaria manutenzione per parte dell'Armatore e/o dei suoi dipendenti, esclusi coloro che hanno il governo della nave, cioè il Comandante, gli Ufficiali di coperta o di macchina, e le altre persone dell'equipaggio;
- b) dei rischi di guerra e sue conseguenze;
- c) dei fatti di dolo o frode del Comandante quando sia provata la connivenza dell'Assicurato;
- d) delle conseguenze dei fatti del Comandante o dell'equipaggio a terra;

- e) di qualunque avvenimento dipendente da violazione di blocco, da contrabbando o commercio proibito o clandestino;
- f) delle spese di svernamento, quarantena o stazione forzata quando non siano classificate in avaria comune;
- g) delle somme reclamate per qualsiasi ragione contrattuale od extracontrattuale da noleggiatori, caricatori, ricevitori, passeggeri, equipaggio, piloti, o da qualunque altra persona avente rapporto con il carico o con la nave;
- h) dei danni reclamati per qualsiasi titolo da terzi per morte o danno alla integrità personale od alla salute di persone, qualunque ne sia la causa.

6. - in nessun caso la Società sarà tenuta a rispondere:

- a) degli effetti di qualsiasi determinazione dell'Assicurato verso i creditori ai sensi delle disposizioni limitative di responsabilità sancite dalla legge italiana o dei corrispondenti istituti contenuti nelle altre legislazioni, ancorché si tratti di mutui o debiti per riparazioni d'avarie;
- b) delle spese inerenti a prestiti contratti in un porto di spedizione o di destinazione.

Art. 2.3 - NULLITÀ E DECADENZE

7. — Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, l'Assicurato decade dai benefici dell'assicurazione:

- a) quando siano assicurate sotto qualsiasi titolo altre somme oltre quelle stabilite nella presente polizza a meno che dette ulteriori assicurazioni siano state autorizzate per iscritto dalla Società;
- b) quando alla stipulazione della polizza, l'Assicurato non abbia dichiarato per iscritto alla Società le ipoteche di cui è gravata la nave e quando non le abbia notificate entro quindici giorni dalla loro costituzione se fatte durante l'assicurazione.

Art. 2.4 - DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

8. — L'assicurazione a tempo ha effetto dal giorno ed ora indicati nella polizza, fino al termine stabilito. Se allo scadere dell'assicurazione la nave si trova nel corso del viaggio, l'assicurazione stessa continua di pieno diritto fino all'espri del giorno in cui la nave sia ancorata od ormeggiata nel porto definitivo di destinazione, mediante un supplemento di premio calcolato proporzionalmente ai giorni di prolungamento del rischio.

Se la nave giunta a destino, procede alla riparazione di avarie a carico della Società, l'assicurazione continua per tutto il tempo delle riparazioni e l'Assicurato è tenuto al pagamento del premio supplementare, come sopra calcolato. In caso di perdita totale sotto il regime di questo prolungamento, rimarrà acquisito alla Società il premio complementare relativo ad un nuovo periodo annuale.

9. — L'assicurazione a viaggio ha effetto dal momento in cui la nave comincia a caricare merci, o, non caricandone, dal momento in cui salpa l'ancora per partire, fino al momento in cui è ancorata o ormeggiata nel porto di destinazione indicato nella polizza e, se sbarca merci, sino al compimento della scaricazione, ma non oltre la mezzanotte del decimo giorno a partire dalle ore 24 del giorno dell'arrivo, secondo l'ora legale del luogo. Se durante lo sbarco la nave carica merci, l'assicurazione cessa immediatamente.

10. - Nelle assicurazioni a viaggio, in caso di quarantena o di stazione forzata, l'assicurazione perdura fino al termine massimo di sei mesi dalla partenza per la quarantena o dalla data di inizio dello stazionamento: e l'Assicurato è tenuto al pagamento di un premio supplementare, in misura da convenirsi, per il periodo della quarantena o dello stazionamento. La quarantena scontata nel porto di destinazione fa parte del viaggio senza aumento di premio. Il premio supplementare sopra

indicato deve essere pagato allo scadere di ciascun mese.

L'Assicurato può, durante questa estensione dell'assicurazione, stornare il contratto per il futuro, facendone dichiarazione espressa e pagando il supplemento premio per tutto il mese in corso.

11. — L'assicurazione a viaggio continua ad avere pieno effetto fino all'arrivo della nave a destino, anche in caso di cambiamento forzato di via o di viaggio.

Art. 2.5 - ALIENAZIONE DELLA NAVE

12. — L'alienazione della nave con annotazione sull'atto di nazionalità o sul registro di matricola e la cancellazione della matricola fanno cessare l'assicurazione dal giorno dell'annotazione.

La parte di premio da rimborsarsi sarà calcolata proporzionalmente ai giorni per i quali il rischio viene stornato.

Art. 2.6 - LIMITE DELLE OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETÀ

13. - Il limite di obbligazione della Società per ogni viaggio è costituito da un importo pari alla somma assicurata per fronteggiare i rischi di cui agli artt. 2.1, 2.2 e 2.3 e da un altro importo, pari pure alla somma assicurata, per fronteggiare il rischio di cui all'art. 2.4.

In deroga all'Art. 1914, secondo comma, del Codice Civile, le spese per evitare o diminuire il danno sono a carico della Società solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da risarcire non supera la somma assicurata, anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese medesime sono state fatte inconsideratamente.

14. — Nelle assicurazioni a tempo, od a premio legato per diversi viaggi, ogni viaggio darà luogo ad un regolamento distinto e separato, ed ogni regolamento sarà fatto come se vi fosse una polizza distinta per ciascun viaggio. A tale effetto è convenuto che il viaggio comprende la traversata di andata e quella di ritorno (con una eventuale traversata intermedia in zavorra) oppure il trasporto consecutivo di due carichi. Sempre agli effetti del regolamento di eventuali danni, se la nave è assicurata a tempo, il periodo della di- scarica, fino a che non imbarca merci, e quello per cui la nave sosta in porto in attesa della caricazione è attribuito all'ultimo viaggio: il periodo di disarmo è considerato come un viaggio separato.

Art. 2.7 -- VALUTAZIONE DELLA NAVE

15. - La valutazione attribuita alla nave nella polizza comprende, salvo indicazioni contrarie:

- a)** lo scafo con tutti i suoi accessori, anche di rispetto, attrezzi, dotazioni e corredi;
- b)** l'apparato motore ed i suoi elementi ausiliari;
- c)** le vettovaglie, il combustibile ed ogni altra provvista.

Qualora nella polizza non sia indicato separatamente il valore degli elementi di cui alla lettera c), esso si intenderà compreso nella valutazione dello scafo.

16. - Le calderine, i molinelli, le gru, i verricelli, gli apparecchi del timone, le dinamo e le loro motrici, gli impianti radiotelegrafici e gli impianti frigoriferi saranno considerati come facenti parte dello scafo.

Art. 2.8 - PREMI ED ACCESSORI

17. - Tutti i premi, sia ordinari che integrativi, saranno pagati alla Società nei modi e termini convenuti nella presente polizza.

18. - In caso di perdita totale della nave, anche se in dipendenza di rischi che non siano a carico della Società, ed in caso di abbandono, la Società, qualunque sia il periodo di rischio consumato, avrà diritto al pagamento di tutti i premi previsti dalla polizza.

19. - In caso di fallimento dell'Assicurato o di concordato preventivo o di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa o di mancato pagamento del premio, la Società ha facoltà di procedere allo storno del contratto. Lo storno deve essere notificato all'Assicurato mediante lettera raccomandata o PEC ed implica la rinuncia da parte della Società al residuo premio per il tempo a decorrere dal giorno dello storno.

20. - Le spese del contratto di assicurazione, i diritti di polizza, l'addizionale gestione e le tasse di quietanza, relativi tanto ai premi quanto alle indennità per danni, sono a carico dell'Assicurato.

Art. 2.9 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI DANNI

21. - In ogni caso di avarie, sinistri o ricorso di terzi concernenti la presente assicurazione, l'Assicurato, appena avutane notizia, deve richiedere l'intervento della Società. Tutti i provvedimenti, le perizie, gli atti cautelativi e le azioni contro i terzi, e l'aggiudicazione dei lavori di riparazione dovranno essere disposti dall'Assicurato d'accordo con la Società o suoi Rappresentanti.

22. - L'Assicurato, in caso di sinistro o di avaria, deve, sotto pena del risarcimento dei danni, prendere le opportune misure di conservazione, salvaguardare i diritti verso terzi, provvedere al salvataggio o rilevamento della nave. La Società può intervenire agli stessi fini senza che per questo si possa ad essa opporre di aver fatto atto di possesso o di accettazione, di abbandono o di riconoscimento dei diritti della Società. L'Assicurato, e per esso il Comandante, non può per alcuna ragione rifiutare alla Società, che in caso di danno ne faccia richiesta, di far rimorchiare la nave assicurata e di provvedere alle necessarie riparazioni, salvo regolamento con l'Assicurato o chiunque possa spettare a termini di polizza. Il rinvio delle riparazioni definitive dei danni a carico della Società non può aver luogo se non col preventivo consenso della stessa.

Art. 2.10 - ABBANDONO

23. - In conformità alle disposizioni di legge, l'abbandono alla Società può farsi nei casi:

- a)** di mancanza di notizie della nave da almeno quattro mesi, e l'Assicurato è tenuto a giustificare con un documento scritto l'ultima notizia ricevuta;
- b)** di scomparsa o distruzione totale della nave dovuta ad avvenimento assunto in rischio dalla Società;
- c)** di inabilità assoluta alla navigazione prodotta da avvenimento assunto in rischio dalla Società, che renda la nave irreparabile. È ritenuta inabile alla navigazione la nave condannata per mancanza assoluta di mezzi di riparazione e purché sia accertato che essa non poteva, neanche mediante alleggerimento e rimorchio, trasferirsi in un altro porto ove esistessero tali mezzi, né provvedersi facendone richiesta altrove;
- d)** quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione sorpassa i tre quarti della valutazione attribuita alla nave in polizza.

All'effetto del computo dei tre quarti dovranno detrarsi dalle dette spese di riparazione le riduzioni dal vecchio al nuovo come stabilite nella presente polizza ed i contributi di avaria comune a favore della nave. Dal computo suddetto sarà esclusa ogni altra spesa, e quindi anche le spese di rimorchio, di salvataggio, le spese di prestiti di cui all'Art. 307 del Codice della Navigazione, le paghe e panatiche dell'equipaggio, le spese per riparazioni provvisorie.

Qualora la nave venga condotta in altro luogo per eseguire le riparazioni, il computo dei tre quarti sarà stabilito coi criteri di cui sopra in base alle spese occorrenti per le riparazioni nel luogo ove venne a tal fine condotta. Se la nave è stata riparata, l'abbandono non può più aver luogo ancorché il costo delle riparazioni abbia oltrepassato i tre quarti, restando impregiudicata l'azione di avaria a termini della presente polizza, sempre che la Società abbia assunto tale rischio.

24. — L'abbandono comprende inscindibilmente tutti gli elementi assicurati con la presente polizza.

Art. 25. — Il nolo, i premi di navigazione, i contributi e le sovvenzioni dello Stato ed i compensi di armamento, non fanno parte dell'abbandono.

26. — Le paghe dell'equipaggio, le spese di rimpatrio, le spese per viveri, contributi per la Cassa Invalidie qualunque altra spesa concernente l'equipaggio, nonché le tasse, le imposte, i premi e le spese di assicurazione di qualsiasi natura, restano a carico dell'Assicurato. Conseguentemente le dette paghe e spese non dovranno in alcun caso sopportarsi dalla Società nella liquidazione del recupero e qualora fossero state prelevate dal prodotto della vendita della nave o dei suoi avanzi dovranno essere reintegrate dall'Assicurato.

Questa disposizione si applica anche quando non vi sia nolo salvato o ricavato in anticipo, né sovvenzione dello Stato od altri compensi di armamento.

Art. 2.11 - DELLE AVARIE

27. - Nella liquidazione dell'indennità a carico della Società sono soltanto ammesse:

- a) le spese effettive di riparazione e quelle accessorie rese necessarie dalle stesse;
- b) le spese per la sostituzione degli oggetti perduti o resi inservibili a causa di avvenimenti assunti in rischio dalla Società.

28. - La Società rimborserà le spese di cui all'articolo precedente, in proporzione della somma assicurata, e sotto deduzione delle franchigie e delle riduzioni stabilite per l'avaria particolare nelle «Condizioni particolari». Le spese per rilevare la nave investita, per estinguere un incendio scoppiato a bordo, ed in generale per il salvataggio della nave assicurata verranno rimborsate, sempre a pro rata della somma assicurata, senza deduzione di alcuna franchigia, anche quando la nave sia assicurata franco di avaria: però i danni riportati e gli oggetti sacrificati pel rilevamento o per l'estinzione dell'incendio, sono considerati come avarie e come tali soggetti alla franchigia ed alle deduzioni dal vecchio al nuovo previste per l'avaria particolare.

Ad ogni fine previsto dalla polizza, il computo della età sia per lo scafo che per l'apparato motore verrà fatto per periodo di anni interi, intendendosi l'anno iniziato come finito.

29. - Le paghe, le panatiche ed ogni altra spesa per l'equipaggio saranno sempre a carico dell'Assicurato salvo il disposto degli Arti 32 e 33 e tranne il caso di ammissione in avaria comune.

30. - Le spese di riparazione non saranno soggette a riduzione per differenza dal vecchio al nuovo a meno che si tratti di spese riguardanti la sostituzione di organi completi dello scafo o della macchina ovvero di parti di macchina o di scafo soggette ad una usura maggiore di quella normale della nave. In questi casi la riduzione sarà ragguagliata a quel maggiore valore che acquisterà la nave, da stabilirsi d'accordo fra le parti ed in difetto da un Collegio Arbitrale.

Sulle catene di ancoraggio per navi di età superiore a cinque anni si calcolerà una riduzione di 1/6; per i cavi, attrezzi e dotazioni di bordo tale detrazione sarà sempre di un terzo.

Nel caso d'immissione della nave in bacino per riparazione di avarie a carico della Società, se l'Armatore provvede alla pittura della carena, le spese di fitto del bacino per il periodo di tempo occorrente per tale pitturazione e quelle accessorie di immissione, saranno ripartite fra Società ed Assicurato proporzionalmente in ragione della età della carena, in base alla sua durata media stabilita in mesi sei col limite massimo a carico dell'Assicurato pari alla metà tanto della spesa di fitto del bacino per le prime 24 ore come delle spese accessorie di immissione.

La spesa per la pitturazione della carena, quando sia resa necessaria dalla permanenza della nave in bacino, verrà ripartita fra Società ed Assicurato proporzionalmente in ragione dell'età della carena in base alla sua durata come sopra stabilito in mesi sei.

31. - In nessun caso la Società sarà tenuta a rispondere dei danni non riparati anteriormente alla perdita della nave, anche se le riparazioni fossero state concordate con la Società, e neppure quando il relativo costo, presuntivo o transattivo, fosse stato consensualmente determinato. Qualora l'importo fosse già stato pagato all'Assicurato, questo andrà detratto dall'indennità che è dovuta.

32. - Quando la nave colpita da avarie a carico della Società, si trovi in un porto ove le riparazioni fossero impossibili o troppo dispendiose, l'Assicurato, o per esso il Comandante, è obbligato, nel caso in cui la Società lo richieda, a condurre la nave, occorrendo anche al rimorchio, in un porto ritenuto dalla Società più conveniente, e la Società stessa continuerà a garantire la copertura assicurativa senza aumento di premio. A tal fine il Comandante dovrà usare ogni possibile diligenza per il compimento del viaggio, prendendo gli opportuni accordi con la Società od i suoi Rappresentanti, ed eseguendo soltanto quelle riparazioni che siano di assoluta necessità per la traversata. Durante questo tragitto, quando esso sia al di fuori dell'itinerario della nave, le spese per paghe e panatiche dell'equipaggio, quelle eventuali di rimorchio e quelle per combustibile e consumi di macchina, saranno a carico della Società.

Le stesse spese vengono risarcite, dopo riparata la nave, anche nel viaggio di ritorno fino al punto in cui la nave riprende il proprio itinerario per lo svolgimento della spedizione iniziata anteriormente all'avvenimento, però se la nave procede ad operazioni commerciali, le spese suddette non sono più dovute dalla Società dal momento dell'inizio di tali operazioni.

33. - Durante il tempo in cui la nave staziona nel porto di rilascio, in attesa di mezzi di rimorchio o di assistenza o dell'arrivo di mezzi occorrenti per le riparazioni e, se queste siano provvisorie, anche nel periodo della loro esecuzione, le paghe e panatiche dell'equipaggio quando non siano ammesse in avaria comune, stanno a carico della Società. Durante l'esecuzione dei lavori definitivi in porto di rilascio, le paghe e panatiche dell'equipaggio non sono a carico della Società, salvo il caso di ammissione in avaria comune.

Si considera porto di rilascio anche quello di spedizione, quando la nave, dopo essere partita in buono stato, vi ritorna per riparare avarie incontrate.

34. — La Società pagherà a pro-rata della somma assicurata, il contributo d'avaria comune risultante a carico della nave secondo il relativo Regolamento, senza deduzione di alcuna franchigia. Saranno riconosciuti dalla Società i regolamenti di avaria comune fatti a termine di legge ed in conformità alle clausole speciali pattuite nelle polizze di carico e nel contratto di noleggio. Nei regolamenti fatti in via amichevole, la nomina del liquidatore in rappresentanza della nave avverrà su designazione della Società.

Nel computo dell'indennizzo dovuto dalla Società in tema di avaria comune, saranno riconosciute le stesse riduzioni dal vecchio al nuovo applicate nel Regolamento di avaria comune.

Per il conguaglio dei contributi espressi in valuta diversa da quella della polizza, sarà normativo il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione. Tale cambio sarà applicato anche per il computo dell'eventuale scoperto di assicurazione. In deroga al disposto dell'Art. 536 del Codice della navigazione, per le spese ed i danni di avaria comune non consistenti in perdite o danni materiali alla nave assicurata, la Società risponde per la sola quota proporzionale a carico della nave, con esclusione delle quote a carico degli altri partecipanti alla spedizione o al viaggio contributivo.

Art. 2.12 - PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ

35. - La Società pagherà le indennità a suo carico entro 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi necessari, salvo i casi di sospensione della liquidazione e del pagamento previsti dalla presente polizza o dalla legge.

36. - Nei casi di sinistro, nei quali l'Autorità procede ad inchiesta per l'accertamento delle eventuali responsabilità, il regolamento dell'indennità, che potesse essere dovuta dalla Società, resta sospeso fino a chiusura dell'inchiesta, sempreché questa sia diretta ad accertare responsabilità personali dell'assicurato, e se gli atti sono passati alla Autorità giudiziaria penale, o se comunque vi è denuncia penale, resta sospeso fino a pronuncia definitiva del Magistrato penale, sempreché l'azione penale riguardi personalmente l'Assicurato.

37. - Al rimborso di una perdita od avaria, la Società avrà facoltà di compensare le rate di premio non scadute sulla polizza per la quale paga il danno.

Art. 2.13 - CONTESTAZIONI

38. — Qualunque sia il domicilio dell'Assicurato, suoi cessionari od aventi causa, il Foro competente in caso di controversie è nel luogo di emissione della polizza, e questa competenza territoriale non può essere derogata neppure per ragione di connessione o continenza di causa. In mancanza di elezione di domicilio, tutte le notificazioni in dipendenza della presente polizza saranno fatte alla Cancelleria del Tribunale come sopra competente.

Art. 2.14 - CONDIZIONI ADDIZIONALI

1 Condizioni di sicurtà

La sicurtà è prestata secondo quanto previsto dal capitolato “Società di assicurazioni già Mutua Marittima Nazionale – ed. 1942”, integrato e/o derogato come segue:

- ✚ “Shiprepairers’ Liability Clause (01/01/90);
- ✚ “Travelling Workmen Clause (Lsw 190)” (5/89);
- ✚ “Personal Injury Endorsement (Lsw171A)” (1/90);
- ✚ “Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Biochemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause “ (10/11/03);
- ✚ Institute Cyber Attack Exclusion Clause” (10/11/03);
- ✚ “Asbestos Exclusion (Total Asbestos Exclusion)”;
- ✚ “Electronic Date Recognition Exclusion Endorsement (Lsw1065)” (13/10/98);
- ✚ “Sanction Limitation and Exclusion Clause” (JL2010/005);
- ✚ DETENTION ENDORSEMENT (LSW170 (5/89));

L’espressione “this policy is subject to English law and practice” riportata nelle allegate “Shiprepairers’ Liability clauses” ed. 1/1/90 si intende cancellata; pertanto, il presente contratto è regolato dalla legge italiana ed è soggetto alla giurisdizione italiana.

Per le controversie riguardanti l’esecuzione del contratto è esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l’autorità giudiziaria del luogo dove ha sede il Contraente.

Art. 2.15 - PATTI SPECIALI AGGIUNTI

2 – I seguenti “Patti Speciali Aggiunti” prevalgono sulle Condizioni Generali e sulle allegate “Shiprepairers’ Liability Clauses” (1.1.90).

3 – il massimale pari a € 1.000.000,00 costituisce il “Limit of Liability” di cui alla clausola 7 della “Shiprepairers’ Liability Clauses”.

4 – La sicurtà prestata con la presente polizza è soggetta alla “Fire Precaution Warranty”, come da seguente testo:

“It is a condition of the insurance that a surveyor appointed or approved by the competent Authority approves all aspects of the fire direction and fire fighting arrangements and equipment installed in the Builder’s Yard”.

Art. 2.16 – FRANCHIGIA

Gli indennizzi dovuti in forza della presente assicurazione verranno liquidati alla spettabile

Assicurata previadeduzione di una franchigia fissa di **Euro 50.000,00** secondo le norme della clausola 8 delle "Shiprepairers' Liability Clauses".

Art. 2.17 – RECESSO PER SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro, e non oltre i 60 giorni successivi, le Parti possono comunicare la propria intenzione di recedere dal contratto. Il recesso comunicato entro i termini avrà effetto decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione che dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevute di ritorno. In caso di recesso per sinistro la Società sarà tenuta a rimborsare la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora esistano in vigore certificati e/o applicazioni che fanno riferimento alla presente polizza, la cancellazione della medesima avrà contestuale effetto anche per i predetti certificati e/o applicazioni.

Art. 2.18 - CLAUSOLE AGGIUNTIVE

"SHIPREPAIRERS' LIABILITY CLAUSE (01/01/90)

1. Name of the Assured :.....
2. Location of Premises and/or Yard :.....
3. Period : 12 months from.....
4. Premium:

The minimum and deposit premium shall be subject to adjustment at expiry of the period of this insurance at..... % on gross charges of the Assured, such adjustment to be paid within 90 days.

3. Gross Charges
4. Gross charge shall be defined as total charges (collected or uncollected) made by the Assured as ship- repairers during the period of this insurance. No deduction shall be made from the gross charges in respect of any sub-contracted work.
5. Coverage

Underwriters hereby agree, subject to the limitations, terms and conditions hereinafter mentioned to indemnify the Assured for all sums which the Assured shall become liable to pay by reason of the legal liability of the Assured as ship-repairers for :

- (i) Loss of or damage to any vessel or craft which is in the care, custody or control of the Assured for the purpose of being worked upon including shifting and moving within the limits of the port at which the work is being carried out and including trial trips but not exceeding 100 miles from such port;
- (ii) Loss of or damage to any other vessel or craft upon which the Assured is working except vessels or craft at sea other than whilst on trial trips;
- (iii) Loss of or damage to cargo or other things on or discharged from any of the vessels or craft referred to in (i) or (ii) above;
- (iv) Loss of or damage to machinery or equipment of any vessel or craft, whilst such machinery or equipment is removed from such vessel or craft and is in the care, custody or control of the Assured for the purpose of being worked upon, including whilst in transit between such vessel or craft and the premises of the Assured or whilst in transit to or from specialist repairers' or manufacturers' premises;
- (v) Removal of wreck;
- (vi) Loss of or damage to third party property occurring in the course of or arising from the ship

repairing operations of the Assured.

Where such liability results from negligence of the Assured, his servants, agents or sub-contractors occurring during the period of this insurance.

6. LIMIT OF LIABILITY

The limit of liability under this insurance, in respect of anyone accident or series of accidents arising out of one occurrence, shall be , including liability for costs and expenses which are

either:

- (a) incurred with the written consent of the underwriters hereon, or
- (b) awarded against the Assured.

7. DEDUCTIBLE

This insurance shall only pay the excess of.....in respect of the Assured's ultimate nett loss resulting from anyone accidents arising out of one occurrence.

EXCLUSIONS
Notwithstanding anything contained herein to the contrary, this insurance shall not cover any liability :in respect of property

- (a) owned by, used by or leased by the Assured;
- (b) in the care, custody or control of the Assured (other than property referred to in Clause 6(i) (iii) or (iv) above).
- (i) being collision liability, towage liability or liability arising out of the navigation of any vessel or craft owned or operated by the Assured or any affiliated subsidiary concern or party;
- (ii) in respect of or arising in connection with any vessel or craft accepted by the Assured solely to be stored;
- (iii) in respect of or arising in connection with an oil tank vessel or craft, or any vessel or craft previously engaged in carrying explosives or inflammable liquids or gases or arising in connection with work:
 - (a) on or near any fuel tank or pipeline of an oil burning vessel or craft
 - (b) on or near any bunker space of any coal burning vessel or craft unless the rules, regulations requirements of the port or governmental authorities at the place where the work is being carried out have been complied with. Should a gas free certificate not be required by the port or governmental authorities then such a certificate must be obtained from a chemist approved by Lloyd's Agent prior to the commencement of work;
- (iv) in respect of or arising in connection with any new vessel or craft being built by the Assured;
- (v) for payments under penalty clauses, detention, demurrage, loss of time, loss of freight, loss of charter, loss of market or any other consequential loss whatsoever, in respect of property referred to in Clause 6 above;
- (vi) arising from the existence, maintenance, or use of:
 - (a) any licensed truck, automobile or other mechanically propelled vehicle;
 - (b) any unlicensed truck, automobile or other mechanically propelled vehicle outside the premises or yard of the Assured;
- (vii) in respect of loss or damage specified in Clause 6 above unless discovered and reported in writing to Underwriters within 6 months of the delivery to owners or within 6 months after the work is completed by the Assured, whichever may first occur;
- (viii) in respect of or arising in connection with:-
 - (a) condemnation or rejection of any part by reason of faulty design;

- (b) any loss or expense arising from such condemnation or rejection;
- (c) the cost or expense of repairing, modifying or replacing any part (or for any loss or expense arising therefrom) by reason of faulty design;
- (ix) arising from any strike, lock-out, labour disturbance, riot, civil commotion or act of any person taking part in any such occurrence, or from any act of any person acting maliciously;
- (x) directly or indirectly occasioned by, happening through or in consequence of:-
 - (a) war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom or any hostile act by or against a belligerent power;
 - (b) capture, seizure, arrest, restraint, or detainment (barratry and piracy excepted) and the consequences thereof or any attempt thereat;
 - (c) derelict mines, torpedoes, bombs or other derelict weapons of war;
 - (d) destruction of or damage to property by or under the order of any government or public or local authority;
- (xi) directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from ionizing radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel;
- (xii) assumed under contract or otherwise in extension of the liability imposed upon the Assured by law in the absence of contract;
- (xiii) for punitive and exemplary damages however described;
- (xiv) directly or indirectly caused by asbestos; for seepage, pollution or contamination unless caused by an event which is identified as occurring at an instantaneous moment in time during the period of this policy, is accidental and neither expected or intended by the insured, and became known to the insured within 72 hours after its commencing and is reported to underwriters within 90 days thereafter. Nothing in this exclusion shall operate to provide coverage for:
 - (a) Fines, penalties, punitive damages, exemplary damage, treble damages or any other damages resulting from the multiplication of compensatory damages;
 - (b) Any site or location used in whole or in part for the handling, processing, treatment, storage, disposal or dumping of any waste materials or substances;
 - (c) The cost of evaluating and/or monitoring and/or controlling seepage and/or contaminating substances;
 - (d) The cost of removing and/or nullifying and/or cleaning up seepage and/or polluting and/or contaminating substances on property at any time owned and/or leased and/or rented by the Insured and/or under the control of the Insured.

GENERAL CONDITIONS

(i) Inspection of Books

The Assured shall keep a complete and accurate record of all gross charges for operations covered hereunder and shall make these records available to Underwriters upon request.

(ii) Notice of Claim

In the event of any occurrence which may result in a claim under this insurance the Assured shall give prompt written notice to the Underwriters hereon, shall forward every summons or process (or copies thereof) served upon the Assured and shall keep Underwriters fully advised.

(iii) Claim Control

Underwriters shall at any time be entitled (but not obliged) to control or take over the conduct of the investigation defence and settlement of any claim suit or proceeding against the Assured which is or is likely to be the subject of indemnity under this insurance.

In the event of this insurance being one layer of a series of layers of insurance and more than one layer being likely to be involved in a particular occurrence, the Assured shall endeavour to obtain

the agreement of the insurers of each affected layer as to the manner in which such control or taking over shall be effected and the costs, charges and expenses incurred borne.

(iv) Subrogation

In the event of any claim or loss being paid under this insurance, Underwriters shall be subrogated to all rights and remedies of the Assured. The Assured shall not admit liability nor give any waiver of subrogation without the express permission of Underwriters.

(v) Reconstruction or Conversion

It is a condition of this insurance that before work commences involving the reconstruction or conversion of any vessel or craft which entails a change in dimension, tonnage or type, the Assured must advise Underwriters and the coverage hereon in respect of such vessel or craft shall depend on the payment by the Assured of such additional premium as may be required by Underwriters.

(vi) Due Diligence

It is the duty of the Assured and his agents at all times to take such measures as may be reasonable for the purposes of averting or minimizing a loss.

(vii) Assignment

It is agreed that no assignment of or interest in this insurance or in any moneys which may be or may become payable hereunder is to be binding on or recognised by the Underwriters unless a dated notice of such assignment or interest signed by the Assured, and by the assignor in the case of subsequent assignment, is endorsed on this insurance and the insurance with such endorsement is produced before payment of any claim or return of premium hereunder; but nothing in this condition is to have effect as an agreement by Underwriters to a sale or transfer to a new management.

(viii) Other Insurances

In the event of an occurrence giving rise to a claim which is or but for the existence of this insurance would be covered under any other indemnity or insurance inuring to the benefit of the Assured, the insurance afforded by this policy shall be in excess of the amount which would be recoverable under such other indemnity or insurance had this insurance not been effected, but only to the extent that the excess amount is covered by this insurance.

(ix) Law & Practice

This insurance is subject to English law and practice.

(x) Cancellation

This insurance may be cancelled by either party on giving the other 30 days notice in writing.

In the event of the Underwriters giving notice then the words 'minimum and' in Clause 4 above shall be deemed to be deleted.

1/90

LSW169A

"TRAVELLING WORKMEN CLAUSE (LSW 190)" (5/89)

The cover provided by this insurance shall be extended whenever any persons employed by or on behalf of the Assured are on board the Vessel and/or drilling Rig at sea or in any port for the purpose of effecting repairs and/or other work entrusted to the Assured notwithstanding that such persons may be signed on as members of the Vessel's crew.

"PERSONAL INJURY ENDORSEMENT (LSW171A)" (1/90)

In consideration of an additional premium ofthis insurance is extended to cover the legal liability of the Assured for death or personal injury occurring in the course of and arising from the ship-repairing operations of the Assured, but in no event shall this endorsement provide cover for any claim arising directly or indirectly under Workman's Compensation or Employers Liability

Acts or any other statutory or Common Law Liability in respect of loss of life, bodily injury to, or illness of any workman or other person employed in any capacity whatsoever by the Assured, his agents or subcontractors when such loss of life, bodily injury or illness arises out of or in the course of the employment of such workman or other person. This endorsement shall not cover liability directly or indirectly caused by asbestos.

Subject otherwise to all terms, clauses and conditions of this insurance.

**“INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIOCHEMICAL AND
ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE “ (10/11/03)**

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith

1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:

- 1.1. ionizing radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
- 1.2. the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof
- 1.3. any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
- 1.4. the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes
- 1.5. any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon.

“INSTITUTE CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE” (10/11/03)

- 1.1 Subject only to clause 1.2 below, in no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus or process or any other electronic system.
- 1.2 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, clause 1.1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

“ASBESTOS EXCLUSION (TOTAL ASBESTOS EXCLUSION)”

In consideration of the premium charged for this reinsurance, it is hereby understood and agreed that this contract shall not apply to and does not cover any actual or alleged liability whatsoever for any claim or claims in respect of loss or losses directly or indirectly arising out of, resulting from or in consequence of, or in any way involving asbestos, or any materials containing asbestos in whatever form or quantity.

“ELECTRONIC DATE RECOGNITION EXCLUSION ENDORSEMENT (LSW1065)” (13/10/98)

This policy does not apply to any actual or alleged liability for any loss, damage, claim, cost or expense, of any Insured or any other person or entity arising out of:

- (a) any calculating, comparing, differentiating, sequencing or processing of data involving date changes in the years 1998, 1999 and 2000, or any other date change including leap year calculations, by any computer system, hardware, program or software and/or any microchip, integrated circuit or similar device in computer equipment or non-computer equipment; and
- (b) any preventative or remedial action taken by any Insured, or any other person or entity, involving any change, alteration, modification or test involving date changes in the years 1998, 1999 and 2000, or any other date change, including leap year calculations, to any such computer system, hardware, program or software and/or any microchip, integrated circuit, or similar device in computer equipment or non-computer equipment.

This exclusion applies regardless of any other accident, cause or event that contributes concurrently or in any sequence to the accident, cause or event which results in a claim being made against the Insured for damages.

This exclusion applies whether or not such loss, damage, claim, cost or expense, whether preventative, remedial or otherwise, results from the Insured's operations or the operations of any other person or entity.

It is mutually agreed that in the event Underwriters assert the application of this exclusion, the burden of proving that any loss, damage, claim, cost or expense, does not fall within this exclusion shall be upon the Insured.

“SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE JL2010/005” (15th September 2010)

NO INSURER SHALL BE DEEMED TO PROVIDE COVER AND NO INSURER SHALL BE LIABLE TO PAY ANY CLAIM OR PROVIDE ANY BENEFIT HEREUNDER TO THE EXTENT THAT THE PROVISION OF SUCH COVER, PAYMENT OF SUCH CLAIM OR PROVISION OF SUCH BENEFIT WOULD EXPOSE THAT INSURER TO ANY SANCTION, PROHIBITION OR RESTRICTION UNDER UNITED NATIONS RESOLUTIONS OR THE TRADE OR ECONOMIC SANCTIONS, LAWS OR REGULATIONS OF THE EUROPEAN UNION, UNITED KINGDOM OR UNITED STATES OF AMERICA.

DETENTION ENDORSEMENT (LSW170 (5/89)

In consideration of an additional premium ofthis insurance is extended to cover the legal liability of the Assured for detention of any vessel or craft as a consequence of loss of or damage to such vessel or craft resulting in a claim which is subject of indemnity under Clause 6 (i), (ii) or (iv) herein but this extension shall not cover any legal liability for detention assured under contract or otherwise in extension of the liability imposed upon the Assured by law in the absence of contract.

SCHEMA DI COPERTURA

Contraente:	AGENZIA INDUSTRIE DIFESA PIAZZA MARINA, 4 00195 - ROMA P.I. 07281771001
--------------------	--

DECORRENZA:	DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	SCADENZA:	24 MESI
--------------------	---	------------------	----------------

MASSIMALE PER OGNI AVVENIMENTO O SERIE DI AVVENIMENTI DERIVANTI DALLA STESSA CAUSA):	€ 1.000.000,00
---	-----------------------

PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO:	
FATTURATO PREVENTIVO:	€ 7.000.000,00

PREMIO LORDO ALLA FIRMA

PREMIO IMPONIBILE:	€ _____, __
TASSE	€ _____, __
PREMIO ANNUO LORDO:	€ _____, __

PREMIO LORDO RATE SUCCESSIVE

PREMIO IMPONIBILE:	€ _____, __
TASSE	€ _____, __
PREMIO ANNUO LORDO:	€ _____, __

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE